



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 17 dicembre 2021 n.18

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Vista la Legge 27 marzo 2002 n.49;

Visto il Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 così come modificato dal Decreto Delegato 4 marzo 2019 n.42;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 6 dicembre 2021;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IN VIA TELEMATICA

Art. 1

(Modifiche all'articolo 20 del Regolamento 7 marzo 2019 n.3)

1. L'articolo 20 del Regolamento 7 marzo 2019 n.3 "Regolamento in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici" è così modificato:

"Art. 20

(Disposizioni speciali per la presentazione da parte di operatori economici delle offerte in via telematica e per le comunicazioni fra Stazione Appaltante, imprese concorrenti ed impresa appaltatrice)

1. La presentazione delle offerte in via telematica da parte di operatori economici sammarinesi ed esteri avviene per tutti i sistemi di scelta del contraente e procedure speciali di cui rispettivamente all'articolo 12 ed al Capo III del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto Delegato 4 febbraio 2021 n.18, le cui disposizioni superano, con riferimento alla suddetta specifica modalità di formazione e trasmissione dell'offerta, quanto previsto dagli articoli 14 e 15.

2. Qualora l'impresa partecipante presenti, in via facoltativa od obbligatoria sulla base di quanto previsto dai documenti di gara, la propria offerta in via telematica al domicilio digitale della Stazione Appaltante, le disposizioni di apertura ed esame delle offerte di cui all'articolo 16 sono

superate da quelle di cui ai successivi commi, mentre non si applicano quelle previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b).

3. Qualora l'offerta sia presentata in via telematica, la cauzione provvisoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) è presentata nella forma della copia semplice per immagine su supporto elettronico dell'originale analogico (scansione).

4. In caso di presentazione di offerta in via telematica nell'ambito di gara che preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'impresa partecipante effettua contestualmente due distinte trasmissioni, tramite SERC, in relazione ai seguenti documenti elettronici:

- a) una relativa ai documenti elettronici di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 15, comma 1;
- b) l'altra relativa ai documenti elettronici di cui alle lettere b) e d) del medesimo articolo 15, comma 1.

5. In linea con quanto previsto dal summenzionato articolo 12 del Decreto Delegato n.61/2021 e successive modifiche, sono sottoscritti con firma elettronica qualificata, a pena di esclusione dalla valutazione dell'offerta, unicamente i seguenti documenti:

- a) documento elettronico ove sia espressa la volontà dell'impresa di partecipazione alla gara;
- b) dichiarazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2);
- c) offerta tecnica di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);
- d) offerta economica di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d);
- e) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà;
- f) eventuali copie di cui all'articolo 21 della Legge 5 ottobre 2011 n.159. In tali casi l'apposizione della firma elettronica qualificata sul documento scansionato produce gli effetti e determina, in capo al sottoscrittore, le responsabilità di cui al medesimo articolo 21 ed all'articolo 24 della Legge n.159/2011.

6. Le Stazioni Appaltanti sono dotate di specifico domicilio digitale dedicato alla gestione in via telematica dei procedimenti di gara e delle trattative.

7. Il deposito presso la Stazione Appaltante di offerta presentata tramite SERC si considera effettuato alla data ed ora individuate nella ricevuta di accettazione generata dal SERC medesimo, senza necessità che la Stazione Appaltante produca alcuna ulteriore attestazione di avvenuto deposito.

8. Qualora il SERC generi un certificato postale forense di mancata consegna o altra anomalia per cause non dipendenti dall'impresa offerente, il deposito tramite SERC deve essere ripetuto tempestivamente con il medesimo contenuto, allegando la ricevuta ed il certificato postale forense relativi alla precedente trasmissione; ciò anche allo scopo di provare la non imputabilità all'impresa offerente dell'eventuale mancato rispetto delle scadenze previste, con conseguente rimessione in termini dell'impresa stessa.

9. I documenti elettronici costituenti l'offerta sono depositati esclusivamente nel formato indicato per la conservazione ai sensi dell'Allegato 1, paragrafo 5.1. (PDF – PDF A) del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9.

10. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di segretezza ed integrità della documentazione relativa alla partecipazione alla gara, le offerte pervenute in via telematica tramite SERC non sono ritirate dalla Stazione Appaltante sino al termine di scadenza per la presentazione delle stesse previsto dai documenti di gara.

11. Decorso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte nell'ambito di gare effettuate con il sistema dell'asta pubblica, dell'appalto concorso e della licitazione privata, le offerte pervenute nei termini sono ritirate in seduta pubblica dalla Stazione Appaltante alla presenza della Commissione, ove prevista. Delle operazioni di ritiro della Raccomandata Elettronica (RE) è data piena visibilità ai presenti anche, se richiesto, tramite la proiezione dello schermo del personal computer utilizzato per le operazioni. Qualora la gara preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in linea con quanto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, la Stazione Appaltante procede dapprima al ritiro della RE

relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera a) e, solo a seguito dell'ultimazione della valutazione dell'offerta tecnica, al ritiro della RE relativa ai documenti di cui al superiore comma 4, lettera b).

12. I documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante indicano, oltre al termine finale di scadenza per la presentazione delle offerte, anche il termine iniziale successivamente al quale le offerte possano essere presentate; ciò allo scopo di evitare periodi di giacenza delle RE nella casella di posta elettronica della Stazione Appaltante superiori, ordinariamente, ai trenta giorni.

13. La trasmissione delle comunicazioni della Stazione Appaltante alle imprese partecipanti ed all'impresa appaltatrice iscritte nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali (RPDD), sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con le ordinarie modalità di cui agli articoli 14 e 15, è effettuata a mezzo SERC. Tale modalità di trasmissione è osservata dalle Stazioni Appaltanti anche per l'invio alle imprese iscritte nel RPDD di tutti i provvedimenti relativi alla gara che sono sottoscritti dal funzionario incaricato con firma elettronica qualificata.

14. Le imprese partecipanti e l'impresa appaltatrice iscritte nel RPDD, sia nei casi in cui l'offerta sia stata presentata dall'impresa interessata in via telematica sia nei casi in cui sia stata presentata con le ordinarie modalità di cui agli articoli 14 e 15, hanno facoltà di comunicare con la Stazione Appaltante a mezzo SERC.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere oggetto di circolari applicative della DGFP mentre le disposizioni del presente Regolamento relative alla presentazione, apertura ed esame delle offerte possono essere ulteriormente derogate, in caso di utilizzo della modalità telematica, in forza dei disposti dell'articolo 51-bis del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche.”.

Art. 2 *(Abrogazioni)*

1. Il Regolamento 17 marzo 2021 n.4 “Modifiche al Regolamento in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici per la presentazione di offerte in via telematica” è abrogato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini